

CONTRATTO DI APPALTO n. ODA18IT00101673-I

CUP: C67F18000000001 - Lotto 2 CIG: 7501935899

Tra la **Fondazione Bruno Kessler** con sede legale in Trento, via Santa Croce n. 77, C.F. e P.IVA. n. 02003000227, rappresentata per la carica dal prof. Francesco Profumo, nato a *omissis* il giorno *omissis*, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale Rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Fondazione (in seguito per brevità "FBK" e/o "Amministrazione"); e **RAITH GmbH** con sede in Konrad Adenauer Allee, 8 D-44263 Dortmund – Germany, C.F./P.IVA DE124727617, indirizzo di posta elettronica certificata raith@legalmail.it, in persona del Legale rappresentante Jede Ralf Richard, in seguito chiamata anche "Appaltatore".

Premesso che:

1. La fornitura oggetto del presente contratto si configura come parte del progetto "Key enabling technologies Facility in Trento" per il potenziamento della Facility di micro-nano-fabbricazione del Centro Materiali e Microsistemi della Fondazione Bruno Kessler realizzato nell'ambito del Programma operativo FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione europea - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento - Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» - Asse 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione» - Azione 1.1.1 - «Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali» – Avviso 05/2017.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

2. La gara - suddivisa in cinque lotti - è stata esperita mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016, con l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 L.P. 2/2016, con bando pubblicato in data 31 maggio 2018 sulla GUCE 232601-2018-IT, in data 1 giugno 2018 per estratto su due quotidiani locali e a tiratura nazionale e sulla GURI - 5° serie speciale – contratti pubblici – n. 65 di data 06 giugno 2018.

3. Con determinazione del Presidente Prot. n. 21/reg. det. d.d. 12 settembre 2018, comunicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 nella medesima data, FBK ha disposto l'aggiudicazione della fornitura, alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara e, quindi per il Lotto 2, verso un corrispettivo pari ad Euro 1.100.000,00 (unmilione centomila/00) al netto di IVA e oneri di legge.

4. L'Appaltatore ha provveduto a trasmettere a FBK tutta la documentazione richiesta nel bando di gara e nei relativi allegati, ai fini della stipula del presente contratto.

5. L'Appaltatore ha prestato cauzione fideiussoria pari al 20% dell'importo contrattuale a garanzia del pagamento dell'importo dell'anticipazione e, in conformità all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali.

6. La richiesta di informazioni antimafia relativa alla società società RAITH GmbH, inviata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 13/08/2018 con prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0046970_20180813, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, risulta ad oggi inevasa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

7. In conformità all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione, stante l'urgenza di stipulazione del presente contratto, procede alla sua stipula in assenza delle informazioni della competente Prefettura, sotto condizione risolutiva come previsto dal successivo art. 6.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente

contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO, ALLEGATI E DURATA

1. La Fondazione Bruno Kessler come sopra rappresentata, affida in appalto a RAITH GmbH che, come sopra rappresentata, accetta, la fornitura di l'installazione e la messa in funzione di un nuovo sistema integrato FIB-SEM (Focused Ion Beam – Scanning Electron Microscope) per la nano-fabbricazione, esplicitata nei processi di: erosione/sputtering (milling) mediante fasci energetici focalizzati di ioni (FIB); deposizione ed etching mediante precursori gassosi coadiuvati dall'energia deposta da fascio ionico e/o elettronico; litografia da fascio elettronico (electron beam lithography, EBL) da condurre su strati di resist opportuno; caratterizzazione delle nanostrutture mediante immagini di elettroni prodotte tramite una colonna/ microscopio elettronico (SEM) integrata nel sistema, alle condizioni stabilite nel presente contratto di appalto ed inoltre:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa e parte tecnica – Lotto 2 e relativi allegati Protocollo di accettazione e Dichiarazione Requisiti di lotto;
- nell'Offerta tecnica ed economica presentate dall'Appaltatore;
- nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi – DUVRI.

Documenti che, se pur non materialmente allegati al presente contratto, ne Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

formano parte integrante e sostanziale.

2. Il termine per l'esecuzione della fornitura è di 300 (trecento) giorni naturali successivi e continui, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

ART. 2 NORMA DI RINVIO

1. L'Appaltatore riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa che, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, in questa sede si intende integralmente richiamato.

ART. 3 CORRISPETTIVO

1. Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto di appalto, l'Appaltatore ha indicato in sede di gara un prezzo complessivo di Euro 1.100.000,00 (unmilione centomila/00) al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, nell'offerta economica che costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

2. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente contratto e relativi allegati, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo della fornitura quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.

ART. 4 MODALITÀ di PAGAMENTO e di FATTURAZIONE

1. In considerazione della tipologia di strumentazione scientifica acquistata, l'Appaltatore provvede alla fatturazione del corrispettivo per una quota pari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

al 20% a titolo di acconto alla sottoscrizione del contratto. Sarà quindi disposto il pagamento del 10% dell'importo contrattuale a titolo di stato avanzamento lavori, dietro presentazione di giustificativi di acquisto di componentistica e per una quota pari 10% alla consegna della strumentazione. Il saldo pari al 60% dell'importo contrattuale sarà disposto ad avvenuta esecuzione del collaudo con esito positivo.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto e nel capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.

4. La Fondazione Bruno Kessler provvede al pagamento del corrispettivo con bonifico bancario su conto corrente dedicato a norma dell'art. 3 della L. 136/2010, entro il termine di 30 giorni data fattura fine mese.

5. La fattura emessa - se da operatore economico italiano in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 2013 con codice univoco UFBKVC - dovrà riportare il codice **CUP: C67F18000000001** e **CIG: 7501935899**.

6. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 50/2016, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. L'Amministrazione procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

ART. 5 DIRETTORE dell'ESECUZIONE del CONTRATTO

1. La Fondazione Bruno Kessler nomina quale direttore dell'esecuzione del contratto il prof. Gianluigi Casse.

2. L'Appaltatore nomina Responsabile della fornitura a norma dell'art. 3 comma 7 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa: Dr. Andreas Remscheid (email: Andreas.Remscheid@raith.de).

ART. 6 CAUZIONE

1. L'Appaltatore ha costituito cauzione di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) prescritta per il pagamento dell'acconto, a norma dell'art. 13 Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa, mediante fidejussione n. 896BGC1801712 emessa dalla Deutsche Bank Milano.

2. L'Appaltatore ha costituito la cauzione di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), prescritta ai sensi dell'articolo 23 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016, mediante fidejussione n. 896BGC1801595 emessa dalla Deutsche Bank Milano.

ART. 7 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

1. Al presente contratto si applicano le clausole di risoluzione espressa di cui all'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa.

2. Il presente contratto è inoltre sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt'oggi inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. La Fondazione Bruno Kessler, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, risolverà il contratto e provvederà all'incameramento della cauzione prestata per il pagamento dell'acconto.

ART. 8 NORMATIVA in MATERIA di SICUREZZA e DUVRI

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) predisposto dal Servizio SPP di FBK e parte integrante del presente contratto.

2. È obbligo e responsabilità dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dell'attività, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte di FBK, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge vigenti e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti FBK e dei terzi.

3. L'Appaltatore si impegna inoltre ad informare di tutti i rischi inerenti l'uso delle attrezzature specifiche per ogni tipo di lavorazione i propri dipendenti,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

obbligandosi inoltre ad una continua vigilanza volta ad identificare eventuali ulteriori rischi specifici e ad adottare le cautele e misure del caso.

4. Oltre ad essere perfettamente a conoscenza della vigente normativa nazionale riguardante la sicurezza del lavoro, che osserverà e farà osservare al proprio personale durante l'esecuzione della propria attività, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le altre cautele o misure che si rendessero necessarie per prevenire qualsiasi tipo di infortunio nonché eventi comunque dannosi.

ART. 9 SPESE CONTRATTUALI

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al presente contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 10 CONTROVERSIE

1. La risoluzione delle controversie relative al presente contratto è devoluta all'Autorità giurisdizionale competente del Foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro foro.

ART. 11 NON APPLICAZIONE ARTT. 1341, 1342 e 1469 bis C.C.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato dalle stesse congiuntamente ideato, negoziato, predisposto e redatto e che lo stesso rispecchia le rispettive volontà ed i rispettivi interessi.

2. In considerazione di quanto sopra non trova applicazione quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342, nonché 1469 bis e seguenti del codice civile, in materia di approvazione specifica delle condizioni contrattuali.

Fondazione Bruno Kessler

RAITH GmbH

il Presidente

il Legale Rappresentante

prof. Francesco Profumo

Jede Ralf Richard

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.